CITTÀ DI BOSA
PROVINCIA DI ORISTANO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

T.O.S.A.P. -

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 23.11.2012
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 80 del 19.12.2014
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 22.04.2015
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n° 66 del 16.11.2015
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n° 32 del 01.07.2016

INDICE

Art. 1 – Oggetto
Art. 2 – Classe del Comune
Art. 3 – Concetto di occupazione
Art. 4 – Occupazioni permanenti e temporanee
Art. 5 – Occupazioni soggette al pagamento della tassa
Art. 6 – Passi carrabili ed accessi ai fondi
Art. 7– Condizioni per le occupazioni
Art. 8 – Occupazioni abusive
Art. 9 – Concessione per l'occupazione permanente
Art. 10 – Rinnovo, proroghe e autorizzazione al subentro delle concessioni permanenti
Art. 11 - Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione
Art. 12 - Modifica, sospensione e revoca della concessione/autorizzazione
Art. 13 – Autorizzazione all'occupazione temporanea
Art. 14 – Occupazioni temporanee d'urgenza
Art. 15 – Revoca dell'autorizzazione temporanea
Art. 16 – Modalità di richiesta delle concessioni permanenti e temporanee
Art. 17 - Termini per l'emissione ed il ritiro del provvedimento concessorio
Art. 18 - Modalità di richiesta di concessione di passi carrabili
Art. 19 – Prescrizione per le occupazioni
Art. 20 – Doveri del concessionario
Art. 21 – Occupazione spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico
Art. 22 – Occupazione con ponteggi edili e per deposito di materiali da costruzione
Art. 23 – Manomissione del suolo pubblico
Art. 24 – Oggetto e applicazione della Tassa
Art. 25 – Soggetti attivi e passivi
Art. 26 – Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche
Art. 27 – Criterio di applicazione della tassa
Art. 28 – Tariffe per l' occupazione di suolo pubblico con passi carrabili
Art. 29 – Distributori di carburante, tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica
Art. 30 – Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico
Art. 31 – Riduzioni della tassa per Occupazione temporanea
Art. 31 b – Ulteriori riduzioni
Art. 32 – Esenzioni
Art. 33 - Denuncia e versamento della tassa
Art. 34 – Accertamento, riscossione coattiva e sanzioni
Art. 35 – Funzionario responsabile
Art. 36 – Norme finali

ALLEGATO N.1
ALLEGATO N.2

PREMESSA

Con il presente regolamento per l'applicazione della tassa sul suolo pubblico si intendono perseguire le seguenti finalità generali:

1. **Sicurezza e legalità**
 - Assicurare il rispetto della normativa nazionale D.lgs 507/1993 e ss.mm.ii.;
 - Tutelare la sicurezza per la circolazione stradale;
 - Salvaguardare adeguati percorsi pedonali e veicolari;
 - Soddisfare le esigenze di pubblica sicurezza in relazione agli spazi di rispetto per l'intervento dei mezzi di soccorso;
 - Tenere conto degli interessi pubblici relativi alla circolazione, all'igiene, sicurezza, estetica, ambiente e tutela del patrimonio culturale;

2. **Salvaguardia aree di particolare valenza**
 - Tutelare le strade, i luoghi e gli ambiti cittadini di particolare pregio e rilevanza storica, artistica, culturale e ambientale;

3. **Promozione attività imprenditoriali**
 - Promuovere le attività commerciali in particolare nel centro storico;
 - Salvaguardare i livelli occupazionali;

4. **Omogeneità**
 - Individuare forme omogenee di fruizione di spazi pubblici da parte di operatori commerciali in luoghi di notevole interesse pubblico;
 - Garantire un equilibrio tra l'espansione delle attività commerciali, la regolamentazione del traffico urbano e la tutela delle residenzialità;

5. **Parametrazioni**
 - Utilizzare parametri e/o criteri di assegnazione degli spazi pubblici in luoghi di particolare pregio;
 - Percentuale complessiva concedibile della piazza;
 - Rapporto tra dimensioni del locale e spazio pubblico concedibile;
 - Stabilire le dimensioni degli spazi stradali concedibili;
 - Regolamentare con chiarezza le possibilità e modalità di utilizzo dei marciapiedi;

6. **Vincoli**
 - Essere in regola con il pagamento del suolo pubblico negli anni precedenti;
 - Utilizzare pienamente lo spazio assegnato;
 - Assicurare il diritto alla salute dei cittadini anche attraverso l'utilizzo di strumentazione di controllo delle emissioni sonore;
 - Delimitare *in situ* lo spazio assegnato;

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art.40 del decreto legislativo 15.11.93 n.507, modificato ed integrato con le norme del decreto legislativo 28.12.1993 n.566, nonché ai sensi degli artt. 7 e 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.

2. Con il regolamento il Comune disciplina i criteri di applicazione della tassa secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 15.11.93 n.507, Capo II, e nel successivo Decreto Legislativo 28.12.1993 n.566 nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

Art. 2 – Classe del Comune

1. Ai fini dell'applicazione della tassa di cui al decreto legislativo 15.11.1993 n.507, questo Comune, agli effetti dell'art.43 del citato decreto legislativo, appartiene alla classe V.

Art. 3 – Concetto di occupazione

1. Per occupazione si intende ogni fatto che costituisca una utilizzazione particolare del bene concesso per effetto di concessione o di autorizzazione ad occupare porzioni di suolo ovvero di spazi soprastanti o sottostanti il suolo, con esclusione totale o parziale della collettività dal godimento del bene stesso.

Art. 4 – Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni si dividono in due categorie: temporanee e permanenti.

2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 5 – Occupazioni soggette al pagamento della tassa

1. Si presumono per loro natura occupazioni soggette al pagamento della tassa:

a) chioschi, casotti, pedane amovibili, fioriere, tavolini e sedie, ombrelloni, gazebo e simili;

b) pensiline, vetrinette, infissi portanti pubblicità, annunzi o simili che proiettino sul suolo ed aventi una sporgenza di oltre 5 cm dal filo del muro;

c) occupazioni del suolo o degli spazi sovrastanti o sottostanti alla pubblica area con condutture, cavi ed impianti, ivi compresi quelli adibiti al servizio pubblico della distribuzione dell'acqua potabile se gestito in regime di concessione amministrativa, oppure a scopo industriale o irriguo, condutture per energia elettrica e simili; occupazioni con pali di legno, di ferro, cemento, travi e tralicci; occupazioni con cabine telefoniche;

d) occupazioni di suolo o sottosuolo di pubblica area con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari;

e) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili, ogni altra occupazione per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali;

f) banchi, veicoli, stands pubblicitari;

g) esposizione di merci nella pubblica via, marciapiedi e porticati;

h) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi, comprese le loro carovane;

i) pali porta insegne, rastrelliere per biciclette o motocicli.

Art. 6 – Passi carrabili ed accessi ai fondi

1. Si considerano passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si da accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

3. Nel caso in cui non esista marciapiede e l'accesso avviene a raso rispetto al filo stradale senza opere visibili che denotino occupazioni di superficie è consentito, in conformità e con la procedura e modalità previste dall'art. 44, comma 8, del D.Lgs. 507/1993, previo rilascio di apposito cartello, vietare la sosta da parte di terzi sull'area antistante l'accesso stesso. Il divieto non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati da calcolarsi ipotizzando una profondità di occupazione di un metro tra la carreggiata stradale ed il perimetro del fabbricato.
4. Le concessioni di passi carrabili sono rilasciate in conformità alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

Art. 7– Condizioni per le occupazioni
1. Nelle strade, sui marciapiedi, nelle piazze ed in generale in qualunque luogo destinato al pubblico passaggio è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane, fioriere, gazebo, ombrelloni, ed altre attrezzature di servizio senza preventiva autorizzazione del Comune.
2. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico ad uso commerciale sono rilasciate sotto la stretta osservanza delle disposizioni relative alla circolazione stradale, il rispetto del verde, l'igiene, la tutela dei luoghi di interesse storico, artistico, monumentale.
3. Le occupazioni di qualsiasi natura devono effettuarsi in modo da non intralciare il traffico dei veicoli, da non creare pericolo per i pedoni, da lasciare libero l'ingresso delle case private, dei negozi, degli uffici, dei cortili e da permettere il passaggio pedonale sui marciapiedi.
4. L'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m.
5 Nelle zone di rilevanza ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria (mt. 1,20).
6. L'occupazione di marciapiedi, piazze, carreggiate stradali all'interno del perimetro urbano è ammissibile a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- in prossimità di intersezioni stradali ammesse al pubblico transito veicolare le installazioni non siano di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli ed in particolare:
 - nei casi in cui la carreggiata stradale sia a senso unico di marcia si rispetti un arretramento minimo pari a mt. 2 rispetto all'intersezione stessa;
 - nei casi i cui, anche una sola delle carreggiate stradali dell'intersezione sia a doppio senso di marcia, si rispetti un arretramento minimo pari a mt. 4 rispetto all'intersezione stessa;
- il limite massimo di velocità sia inferiore o pari a 30Kmh.

7. In caso di occupazioni di breve durata da parte di veicoli che trasportano merci od altri prodotti necessari all'esercizio di attività commerciali, industriali, ecc., pur non essendo soggette a tassazione, si dovrà procedere allo sgombero immediato del suolo occupato non appena decorso il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico.
8. *Per le nuove attività la concessione di spazi pubblici nonché l'effettuazione di interventi di manomissione o modifiche di tali spazi è propedeutica alla presentazione della DUAP e potrà essere presentata solo successivamente al rilascio di tale atto*. (del. G.R. 39/85 del 23.9.2011 art.4).

Art. 8 – Occupazioni abusive
1. Si considerano abusive le occupazioni effettuate senza il previsto atto di concessione o autorizzazione o quando questo sia stato revocato, oppure scaduto e non prorogato.
2. Si considerano, altresì, abusive le occupazioni esercitate in contrasto con le modalità o gli obblighi previsti nell'atto di concessione.
3. In caso di occupazione abusiva, si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 20 del D.Lgs. n° 285/1992 e dall'art. 3 c. 16 della L. 94/2009.
4. Resta a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecata a terzi a causa dell'occupazione.

TITOLO II
CONCESSIONI PERMANENTI

Art. 9 – Concessione per l'occupazione permanente

1. Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, quando hanno carattere permanente, sono subordinate al rilascio di apposita concessione da parte del competente ufficio comunale a seguito di richiesta in bollo dell'interessato contenente tutte le indicazioni necessarie a delimitare, anche con allegate planimetrie, l'area, il soprasuolo o sottosuolo oggetto dell'occupazione, le finalità della stessa e la durata dell'occupazione.

2. Sarà cura del titolare della concessione, entro 5 gg. dal rilascio della concessione, delimitare in maniera chiara ed inequivocabile, i confini della concessione.

3. Le concessioni vengono rilasciate dall'Ufficio Tributi e Patrimonio, previo nulla osta dell'Ufficio Polizia Municipale, che attesti il rispetto delle disposizioni dettate dal Nuovo Codice della Strada e dell'Ufficio Tecnico.

4. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

5. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare all'esercizio di altre attività per le quali sia prevista apposita autorizzazione.

In tutti i casi vengono rilasciate:

a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;

c) con la facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni;

d) con la facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocarle con atto motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.

5. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno che possa essere arrecato a terzi per effetto della concessione.

6. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

7. Le concessioni per occupazioni permanenti possono essere rilasciate, ai sensi dell' art. 27, comma 5, D.Lgs. n. 285/92, per un massimo di anni 3. Considerato che le concessioni in essere scadranno tutte il 31/12/2016, le nuove richieste potranno essere presentate a far data dal 01/11/2016.

8. Le concessioni permanenti possono essere rilasciate solo ed esclusivamente alle attività che esercitino per tutto l'anno senza interruzione. Ogni interruzione dell'esercizio dell'Attività superiore a 30 giorni, sarà considerata ingiustificata se non motivata da lavori di ristrutturazione e/o ampliamento, regolarmente Comunicati e/o Autorizzati.

9. Durante il periodo di chiusura dell'attività, la superficie oggetto di concessione dovrà essere liberata dagli arredi (tavolini, sedie, ombrelloni, ecc) che non potranno essere accatastati sul suolo oggetto di concessione.

Art. 10 – Rinnovo, proroghe e autorizzazione al subentro delle concessioni permanenti

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza.

2. Per le occupazioni permanenti il titolare deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.

3. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà delle strutture o di titolarità di un'attività alle quali è collegata un'occupazione di suolo pubblico, il subentrante dovrà produrre apposita domanda di subentro contenente anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente, da presentarsi entro 120 giorni dal verificarsi dell'evento.

4. In caso di morte o di sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario gli eredi o il tutore legale possono richiedere l'autorizzazione al subentro entro 120 giorni dal verificarsi dell'evento.

5. In caso di subentro in corso d'anno non sarà ammesso alcun rimborso della tassa già versato a favore del cedente. Qualora il concessionario di origine sia in regola con il pagamento della tassa, il subentrante sarà tenuto al pagamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

6. Per le occupazioni temporanee può essere richiesta la proroga dell'occupazione da presentarsi almeno 10 giorni prima della scadenza.

7. Il mancato pagamento della tassa, nei termini stabiliti nel presente regolamento, per l'occupazione già in essere costituisce motivo ostativo per il rinnovo o proroga.

Art. 11 - Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione/autorizzazione:

a) il mancato versamento per due annualità consecutive della tassa stabilita e di eventuali ulteriori diritti dovuti;

b) il mancato rispetto delle condizioni imposte con l'atto di concessione/autorizzazione ovvero delle norme stabilite dalla legge, dai regolamenti e dal presene regolamento;

c) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione/autorizzazione del suolo o dello spazio pubblico o del bene pubblico concesso;

d) la difformità dell'occupazione rispetto alla concessione/autorizzazione.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, della tassa versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

4. Sono causa di estinzione della concessione:

a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario, qualora non sia presentata la richiesta di voltura entro 120 giorni dal verificarsi dell'evento;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 12 - Modifica, sospensione e revoca della concessione/autorizzazione

1. L'Amministrazione Comunale, con atto motivato, può in qualsiasi momento modificare, sospendere o revocare il provvedimento di concessione/autorizzazione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. Il soggetto autorizzato all'occupazione del suolo pubblico non può opporsi alla rimozione completa del manufatto e delle strutture facenti parte delle occupazioni del suolo pubblico per consentire i lavori di riqualificazione dell'area interessata.

3. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione/autorizzazione disposto dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale della tassa corrisposta in anticipo, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, senza interessi.

4. Il rimborso per le occupazioni di suolo pubblico permanenti potrà essere corrisposto in ragione di dodicesimi tenendo conto soltanto delle frazioni superiori a 15 giorni che saranno computate in misura pari ad un mese intero.

TITOLO III
CONCESSIONI TEMPORANEE

Art. 13 – Autorizzazione all'occupazione temporanea

1. Le occupazioni di carattere temporaneo sono soggette ad autorizzazione del Comune, previa presentazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, di documentata istanza in bollo indicante la natura, il luogo, la superficie e la durata dell'occupazione che si intende effettuare.
2. Sarà cura del titolare della concessione, entro 5 gg dal rilascio della concessione, delimitare in maniera chiara ed inequivocabile, i confini della concessione.
3. L'occupazione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale e/o pedonale.
4. Qualora si rendesse necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di presentare, nei tre giorni precedenti la scadenza, richiesta di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta.

Art. 14 – Occupazioni temporanee d'urgenza

1. Sono ammesse le occupazioni prima del conseguimento del provvedimento di concessione o autorizzazione soltanto in circostanze di urgenza nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia richiesta l'immediata esecuzione dei lavori.
2. In tal caso l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale ed all'ufficio Polizia Municipale, ed a presentare nei due giorni successivi la domanda per ottenere la concessione o l'autorizzazione, come previsto dal presente Regolamento, corredata della documentazione idonea a chiarire la situazione d'urgenza.
3. L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza della situazione d'urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di concessione o autorizzazione.
4. In ogni caso resta fermo l'obbligo dell'interessato di corrispondere il tributo per il periodo di effettiva occupazione, a prescindere dal conseguimento o meno del provvedimento concessorio o autorizzatorio.
5. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 53 del D.Lgs. 507/1997.

Art. 15 – Revoca dell'autorizzazione temporanea

1. L'autorizzazione può essere revocata per:
a) inadempienza da parte del soggetto agli obblighi assunti;
b) mancato pagamento della tassa nei termini previsti;
c) sopravvenute esigenze di pubblico interesse;
d) occupazione eccedente lo spazio concesso.
2. Nel caso di cui alla lettera c) del comma precedente, il provvedimento di revoca comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo non goduto, senza interessi.

TITOLO IV
MODALITA' DI RILASCIO E PRESCRIZIONI

Art. 16 – Modalità di richiesta delle concessioni permanenti e temporanee

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve presentare apposita richiesta al Comune.

2. La richiesta deve essere inoltrata anche se per legge o per regolamento l'occupazione è dichiarata esente dal tributo.

3. La richiesta va redatta in carta legale, deve pervenire all'Ufficio Protocollo e contenere:

a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, la residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partita IVA;

b) nel caso di richiedente diverso da quelli individuati al punto precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la partita IVA e le generalità del legale rappresentante;

c) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici soprastanti e sottostanti la cui utilizzazione è oggetto di richiesta;

d) l'entità, espressa in metri quadrati, e la durata dell'occupazione richiesta;

e) l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;

f) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;

4. La richiesta, indirizzata all'Ufficio competente, deve essere presentata al Protocollo:

a) Tra il 60° ed il 15° giorno precedente l'inizio dell'occupazione se "temporanea";

b) Almeno 30 gg prima dell'inizio dell'occupazione se "permanente";

5. Deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica atta a far comprendere esattamente la localizzazione e la natura dell'occupazione.

6. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

7. In ogni caso, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

Art. 17 - Termini per l'emissione ed il ritiro del provvedimento concessorio

1. L'ufficio competente, una volta acquisiti i prescritti pareri, provvederà ad emettere il provvedimento di concessione entro cinque giorni, dandone contestuale comunicazione al richiedente che dovrà provvedere al ritiro dello stesso nel termine di sette giorni.

2. L' eventuale occupazione avvenuta preliminarmente al ritiro del provvedimento concessorio, verrà ritenuta occupazione abusiva e punita con le sanzioni di legge.

3.Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta ovvero vengono richiesti pareri ad altri enti o siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri enti, il termine si interrompe e riprende a decorrere dal momento in cui pervengono al responsabile del procedimento le autorizzazioni, i pareri, i chiarimenti o le integrazioni richieste.

4. Fatta salva l'acquisizione di ulteriori pareri e/o autorizzazioni in relazione alla tipologia di occupazione richiesta, l'istruttoria dei procedimenti viene effettuata acquisendo, di norma, i seguenti pareri:

- ufficio di polizia municipale per il rispetto delle norme riguardanti il codice della strada;

- ufficio edilizia privata: per le occupazioni riguardanti lo svolgimento dell'attività edilizia e, in generale, la realizzazione di attività o l'installazione di manufatti disciplinati dal regolamento edilizio (apertura nuovi passi carrai, installazione di tende, ecc.) ;
- ufficio tecnico-lavori pubblici: per le occupazioni che implicano modifiche al patrimonio comunale (assetto stradale, arredo urbano, ecc.) e/o verifiche di compatibilità con gli impianti di erogazione dei pubblici servizi (illuminazione pubblica, fognature, acquedotto, ecc.)
- ufficio attività economiche: per le occupazioni effettuate in occasione del mercato settimanale nonché delle occupazioni effettuate da pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

5. I pareri di cui al comma precedente devono essere rilasciati entro il termine di 7 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il suddetto termine, il parere si intende favorevole.

6. In ipotesi di esito positivo dell'istruttoria il provvedimento di cui sopra consisterà nel rilascio della concessione o autorizzazione; qualora l'amministrazione ravvisi nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività e con le disposizioni previste dal Codice della Strada comunicherà nel termine di giorni 15 i motivi del diniego o del parziale accoglimento della domanda indicando l'autorità a cui eventualmente ricorrere nonché i termini e per la proposizione dell'impugnazione .

7. I provvedimenti di concessione/autorizzazione o di diniego sono emessi dal responsabile del servizio.

Art. 18 - Modalità di richiesta di concessione di passi carrabili

1. Le concessioni di passi carrabili sono rilasciate in conformità alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

2. La richiesta di concessione va redatta in carta legale, mediante l'utilizzo del modello predisposto dall'ufficio competente. Per gli anni successivi a quello di prima occupazione, e sempreché non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo, non sussiste l'obbligo di richiesta. Qualora si verifichino variazioni, la richiesta di variazione deve essere presentata senza indugio, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

Art. 19 – Prescrizione per le occupazioni

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni dettate dal competente ufficio comunale.

2. E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in pristino.

3. Tutte le occupazioni devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti e devono essere segnalate e delimitate secondo le indicazioni dell'Ufficio competente.

Art. 20 – Doveri del concessionario

1. I titolari di autorizzazioni e concessioni devono sottostare alle seguenti condizioni:

a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli;

b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza, nelle dovute forme;

c) usufruire degli spazi assegnati con la dovuta cautela e diligenza;

d) evitare intralci o danni al transito di veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo diurni e notturni;

e) seguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine dell'occupazione, lo spazio occupato;

f) mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata;

g) versare la somma dovuta alle scadenze e secondo le modalità stabilite;

h) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché tutte le altre contenute nell'atto di autorizzazione e di concessione;

i) per i pubblici esercizi: liberare, a fine giornata, l'area mediante accatastamento di sedie e tavolini.

Art. 21 – Occupazione spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per la collocazione di fili telegrafici, telefonici, elettrici, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per la collocazione di festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o l'autorizzazione all'occupazione.

2. L'ufficio competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti
il tracciato delle medesime, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori.

Art. 22 – Occupazione con ponteggi edili e per deposito di materiali da costruzione

1. Le occupazioni dovute a ponteggi edili e materiali da costruzione dovranno essere accuratamente delimitate, rese visibili con opportuna segnaletica diurna e notturna, realizzate in modo tale da lasciare libero l'ingresso dei negozi, case, cortili e da permettere il passaggio dei pedoni sui marciapiedi. Inoltre, il lato dei ponteggi rivolti verso il suolo pubblico deve essere debitamente isolato onde evitare cadute di materiali a danno del pubblico transito.

2. Qualora non vi fosse altra possibilità e l'occupazione impegnasse l'intero marciapiede o parte della sede stradale con eventuale sospensione o modifica della circolazione stradale, sarà necessaria l'emissione di ordinanza da parte del Sindaco.

3. L'occupazione ha sempre carattere di provvisorietà e può essere revocata dall'Amministrazione in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione.

4. Nell'impianto del cantiere e nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rigorosamente rispettate le norme dettate dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento.

Art. 23 – Manomissione del suolo pubblico

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, la concessione o l'autorizzazione di occupazione è sempre subordinata al possesso dell'autorizzazione ai lavori rilasciata dall'Ufficio Lavori Pubblici.

TITOLO V
MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TASSA E TARIFFE

Art. 24 – Oggetto e applicazione della Tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono altresì soggette all'applicazione della tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

3. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione.

4. La tassa si applica secondo le tariffe deliberate ai sensi di legge per le varie tipologie di occupazione ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle aree pubbliche.

5. Si applicano le riduzioni previste dal presente regolamento.

6. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

7. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata all'effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste all'art. 26 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni. A tale fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornaliere e le relative misure di riferimento:

a) occupazioni fino a 5 ore: riduzione del 75%;
b) occupazioni oltre 5 e fino a 10 ore: riduzione del 50%;
c) occupazioni oltre 10 e fino a 24 ore: tariffa giornaliera intera.

Art. 25 – Soggetti attivi e passivi

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

Art. 26 – Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche

1. Ai fini della graduazione della tassa, in conformità all'art.42, comma 3, del D.Lgs. 507/1993, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti categorie:
I. Categoria: Centro edificato, a sua volta suddiviso in
a) Piazze o vie del centro;
b) Piazze o vie periferiche;
c) Zone turistico-balneari
II. Categoria: Agro.

Art. 27 – Criterio di applicazione della tassa

1. La tassa è commisurata all'effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
2. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee, sono calcolate in ragione del 10%, ai sensi dell'art.42, comma 5, del D.Lgs. 507/1993.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le Superfici sono calcolate in ragione del 50% da 1 fino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.

Art. 28 – Tariffe per l' occupazione di suolo pubblico con passi carrabili

1. Per i passi carrabili il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune. Per le occupazioni permanenti con passi carrabili, la tariffa ordinaria è ridotta al 50%.
2. Il versamento dovuto deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno solare di riferimento.
3. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburante, la tariffa è ridotta del 30%.

Art. 29 – Distributori di carburante, tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale, è dovuta una tassa annuale graduata in relazione alla categoria del territorio dove sono situati gli impianti.
2. La tassa è applicata per i distributori di carburante, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni 1 000 litri o frazione di 1.000 litri. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazioni di 1000 litri degli altri serbatoi.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
4. La tassa è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a 4 mq.

5. Le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di cui all'art.28 del presente regolamento.
6. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi per la distribuzione automatica di tabacchi, parafarmaci o simili e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, è dovuta una tassa
annuale graduata in relazione alla categoria del territorio dove sono situati gli apparecchi.

Art. 30 – Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico
1. Ai sensi dell'art.44, comma 12, del D.Lgs. 507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Art. 31 – Riduzioni della tassa per Occupazione temporanea
1. Ai sensi dell'art.45 del D.Lgs. 507/1993, si applicano le seguenti riduzioni sulla tariffa ordinaria della tassa:
a) 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti;
b) 50% per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi;
c) 80% per le occupazioni realizzate con attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
d) 80% per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.
2. Vengono, inoltre, stabilite le seguenti riduzioni:
a) 50% per le occupazioni realizzate per l'attività edilizia; per occupazioni di durata superiore a 15 giorni viene applicata una ulteriore riduzione del 20%; per occupazioni di durata superiore a 30 giorni viene applicata una ulteriore riduzione del 50%;

Art. 31 b – Ulteriori riduzioni
In applicazione della delibera n. 82 del 29-12-2014 del Consiglio Comunale, per i titolari di esercizi pubblici che rimuovano o che rinuncino all'installazione di slot machine o videolottery o che scelgano di non installarle viene previsto, a domanda dell'interessato su apposito modulo disponibile presso gli uffici tributari del comune, uno sconto del 10% sulla TOSAP.

Art. 32 – Esenzioni
1. Sono esenti dalla tassa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 507/1993:
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengono indicazioni di pubblicità;
c) le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
d) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
e) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

Art. 33 - Denuncia e versamento della tassa
1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere

effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.
3. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.
4. Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.
5. Il versamento della tassa dovuta dalle aziende di erogazione di servizi pubblici per le occupazioni di carattere permanente è effettuato in unica soluzione entro il 30 aprile, sulla base del numero di utenti individuati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
6. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento devono essere effettuati entro 30 giorni dal verificarsi della variazione.
7. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze.
8. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
9. Il versamento della tassa non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi euro 12,00 per le occupazioni permanenti ed euro 3,00 per le occupazioni temporanee.
10. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee con canone d'importo complessivo superiore ad euro 258,23 è consentito il pagamento in 4 rate scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, semprechè la scadenza della concessione sia successiva ai termini di scadenza più sopra indicati.

TITOLO VI
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 34 – Accertamento, riscossione coattiva e sanzioni
1. Il mancato pagamento da parte dell'obbligato nel termine previsto dal presente regolamento, comporta la riscossione coattiva con le procedure di cui all'art. 52, comma 6, D.Lgs. n. 446/1997.

Art. 35 – Funzionario responsabile
1. Al Responsabile dell'ufficio tributi sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa.

Art. 36 – Norme finali
1. All'entrata in vigore del presente Regolamento cessano tutte le altre disposizioni contrarie e incompatibili con le presenti norme.

==========

ALLEGATO N. 1

OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER ESERCIZI COMMERCIALI

Suddivisione per zone omogenee:
Zona "A" – Comprende tutto il Centro Storico, ivi comprese le Concerie (Lungo Temo E.Scherer), ad esclusione di Via Ginnasio, Piazza Gioberti e Via Gioberti.
Zona "B" – Tutto il Centro edificato al di fuori della perimetrazione del Centro Storico, così come sopra definito.
Zona "C" – Località di Bosa Marina.
Per le sottozone si applicano le seguenti disposizioni:

Zona A/1 – Concerie (Lungo Temo E.Scherer)
Può essere concessa l'occupazione stagionale di un'area per un massimo del 30% dell'intera via, da ripartirsi tra le attività richiedenti in base alle loro specificità.
Dovrà comunque essere lasciato libero uno spazio centrale di almeno mt 3,50 per il regolare transito
degli Automezzi.
Per attività di somministrazione alimenti e bevande possono essere concessi sino a mq 40.
Alla scadenza della concessione, la Via dovrà essere lasciata libera da fioriere o altri manufatti vari.

Zona A/2 – Lungo Temo De Gasperi -
Trattandosi di zona a rilevanza storico-ambientale è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria (mt. 1,20).

Zona A/3 – Piazza Costituzione
La percentuale di suolo pubblico concedibile non può superare il 50% della piazza (equivalente a mq. 244).
Per Piazza s'intende la superficie pavimentata, ad esclusione del porticato.
La superficie massima concedibile per ogni singola attività nella piazza è di mq. 75.
Si dovranno inoltre lasciare liberi da occupazione

- un passaggio tra il Corso Vitt. Emanuele e la Fontana centrale di almeno mt. 4,00;
- una fascia intorno alla fontana, partendo dalla cornice in pietra posta alla base, di mt 2,00.

Nella Via Santa Croce, è consentita l'occupazione massima di mt. 1 dal muro del fabbricato.
In caso di richieste superiori allo spazio concedibile verranno applicati i seguenti criteri:

1. Il suolo pubblico concedibile a ciascuno sulla piazza verrà rapportato in modo proporzionale alla superficie del locale (sl : slt = x : spc)*;
2. La eventuale parte residua di suolo pubblico concedibile a disposizione potrà essere concessa dall'amministrazione (a coloro che non hanno raggiunto la superficie massima) sempre rispettando le proporzioni di cui al punto precedente.

Le basi di calcolo necessarie vengono fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

$$^{*}X \text{ (suolo pubblico concedibile)} = \frac{\text{sl (superficie del locale)} \; x \; \text{spc (spazio pubblico concedibile)}}{\text{slt (superficie locali totale)}}$$

Zona A/4 – Piazza Carmine
La percentuale di suolo pubblico concedibile, non può superare il 20% della piazza (vanno esclusi dal computo i marciapiedi) ed una profondità di mt. 4,00 sul lato sud-ovest ed una profondità corrispondente a quella dei parcheggi sugli altri lati.
La superficie massima concedibile per ogni singola attività nella piazza è di mq. 50.

Zona A/5 – Corso Vittorio Emanuele

E' consentita l'occupazione di suolo pubblico, nel rispetto delle altre attività e del Codice della Strada, tale comunque da non intralciare il regolare transito dei pedoni e degli automezzi.
Le attività possono occupare il suolo pubblico, con fioriere, portaoggetti, tabelloni pubblicitari, tavolini, sedie, di altezza non superiore a mt. 1,00 e per una profondità massima dal muro del fabbricato di:

- mt. 0,50 da Piazza S. Giusta a Piazza Duomo;
- mt. 1,40 a partire da Piazza Duomo a Via Palestro;
- mt. 2,50 da Via Palestro a Vico della Maddalena;
- mt. 1,60 da Vico della Maddalena a Via Gioberti

L'occupazione non dovrà in ogni caso intralciare il transito dei veicoli e dei pedoni.
La superficie occupata non potrà essere superiore, in larghezza, alla struttura del negozio.
Nell'eventualità che il Corso Vitt. Emanuele diventi isola pedonale, ai bar – ristorante possono essere concesse deroghe in aumento.

Zona A/6 – Piazza Episcopio
La percentuale di suolo pubblico concedibile non può superare il 30% della piazza.
La superficie massima concedibile per ogni singola attività nella piazza è di mq. 40.

Zona A/7 – Via Cugia
Per le attività commerciali l'occupazione del suolo pubblico non potrà superare, in profondità, mt 1,20.
Per il resto valgono le norme previste per il Corso Vitt. Emanuele.

Zona A/8 – Largo Via Cugia
La percentuale di suolo pubblico concedibile non può superare il 50% della piazza.
La superficie massima concedibile per ogni singola attività nella piazza è di mq. 40.

Zona B/2 – Via Ginnasio - Via Gioberti
Può essere consentita l'occupazione di suolo pubblico sulla strada solo sul lato parcheggi, per una profondità corrispondente alla profondità del parcheggio stesso, lasciando totalmente sgombro il marciapiede e per la larghezza della struttura del pubblico esercizio e/o dell'attività commerciale.

Zona B/3 – Via Lamarmora
Può essere consentita l'occupazione di suolo pubblico sulla strada solo sul lato parcheggi, per una profondità corrispondente alla profondità del parcheggio stesso, lasciando totalmente sgombro il marciapiede, e per la larghezza della struttura del pubblico esercizio e/o dell'attività commerciale.

Zona B/4 – Piazza Gioberti
La percentuale di suolo pubblico concedibile della piazza centrale, non può superare il 50% (mq. 182) della piazza stessa (intendendo per piazza centrale quella pavimentata con l'esclusione della strada e dei marciapiedi). La superficie massima concedibile per ogni singola attività nella piazza è di mq. 50;
Si dovrà inoltre lasciare libera da occupazione una fascia intorno alla fontana, partendo dalla cornice interna in pietra, di mt 2.00.
In caso di richieste superiori allo spazio concedibile verranno applicati i seguenti criteri:

- Il suolo pubblico concedibile a ciascuno verrà rapportato in modo proporzionale alla superficie del locale;
- La eventuale parte residua di suolo pubblico concedibile a disposizione potrà essere concessa dall'amministrazione (a coloro che non hanno raggiunto la superficie massima) solo previo accordo tra le parti.

Le basi di calcolo necessarie vengono fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale.
Può essere consentita l'occupazione di suolo pubblico sulla strada solo sul lato parcheggi, per una profondità corrispondente alla profondità del parcheggio stesso. *"L'occupazione di marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai*

fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m.

Zona B/5 – Piazza IV Novembre
È consentita l'occupazione del 10% della superficie massima della Piazza.
Può essere consentita l'occupazione temporanea per mostre, parco giochi, spettacoli, etc.
Le relative Autorizzazioni saranno rilasciate dall'Ufficio competente.

Zona B/6 – Viale Giovanni XXIII
Può essere occupato il marciapiede solo nella corsia posta tra le due file di aiuole più vicine alla strada, in modo tale da non arrecare danno o impedimento alle abitazioni ed esercizi adiacenti.

Zona B/7 – Piazza Dante
La percentuale di suolo pubblico concedibile non può superare il 25% della superficie complessiva della piazza (solo la parte pavimentata).

Zona C – Bosa Marina
Per detta zona valgono le norme generali per le zone B.
L'occupazione temporanea, in deroga, può essere autorizzata per la durata dei festeggiamenti della Madonna del Mare, o altri festeggiamenti, nelle seguenti Vie e Piazze:

- Piazza Paul Harris
- Via Cristoforo Colombo
- Viale Italia
- Lungomare Mediterraneo

Zona C/1 – Piazza Paul Harris
Può essere consentita l'occupazione stagionale del lato Nord della piazza. La percentuale massima di suolo pubblico concedibile è il 25% della superficie della piazza.
La superficie massima concedibile per ogni singola attività nella piazza è di mq. 75.

Zona C/2 – Lungomare Mediterraneo
Può essere consentita l'occupazione stagionale, con le prescrizioni delle norme generali della Zona "B",

Zona C/3 – Via Cristoforo Colombo
Trattandosi di zona a rilevanza ambientale è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria (mt. 1,30).

Zona C/4 – Viale Italia
Trattandosi di zona a rilevanza ambientale è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria (mt. 1,20).

Zona C/5 – Piazzale delle Capitanerie di Porto.
Può essere consentita l'occupazione stagionale del belvedere del Piazzale delle Capitanerie di Porto.
La percentuale di suolo pubblico concedibile non può superare il 10% della superficie complessiva della piazza (solo la parte pavimentata).

Per le diverse zone si dettano altresì le seguenti prescrizioni
Per la **zona "A"** :
1) E' vietato il posizionamento di pedane per l'occupazione del suolo pubblico in tutto il corso

Vittorio Emanuele II e in via Efisio Cugia. In tratti accidentati della superficie stradale, su parere favorevole dell'ufficio Tecnico Comunale, può essere autorizzato il posizionamento di piani di livellamento della superficie stradale – debitamente segnalati - che non costituiscano pericolo o intralcio per la circolazione dei veicoli.
2) E' possibile autorizzare l'uso del suolo pubblico per l'abbattimento delle barriere architettoniche solo ed esclusivamente quando la struttura proposta:

- non sia in contrasto con il codice della strada;
- sia delle dimensioni strettamente necessarie;
- non venga utilizzata come superficie di somministrazione o per altri scopi;

3) nell'occupazione del suolo pubblico nel Corso Vittorio Emanuele si dovranno salvaguardare, "sempre e comunque", la fascia centrale in acciottolato e le due file di lastroni parallele, e una parte delle rispettive fasce laterali in acciottolato, fino a garantire il regolare transito degli autoveicoli.
4) La forma e la grandezza delle fioriere, così come di altri elementi d'arredo, dovrà essere concordata con l'Amministrazione Comunale.
5) Nel caso in cui l'occupazione ricade su strade dove i parcheggi sono a spina di pesce, l'area occupata dovrà essere delimitata internamente allo stallo esistente.
Per le **zone "B" e "C"**:
1) l'occupazione del suolo pubblico nelle strade, con la posa in opera di fioriere, portaoggetti, tavoli espositivi, e comunque di altri elementi decorativi e di arredo, potrà essere concessa per una profondità massima di mt. 1,20, lasciando comunque libero il marciapiede per il transito dei pedoni.
2) Ai fini della tassazione, il calcolo della Superficie occupata dovrà essere computata per una profondità di mt. 2,00.

ALLEGATO N. 2

CRITERI D'UTILIZZO DEL SUOLO PUBBLICO DI PIAZZA IV NOVEMBRE PER LE ATTIVITÀ DEI PUBBLICI ESERCIZI, DEL COMMERCIO E PER LE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI.

Art. 1 - Definizione dell'ambito territoriale ed oggettivo di applicazione
I presenti criteri si applicano per la Piazza IV Novembre.
Le autorizzazioni per le occupazioni di suolo pubblico, all'interno di questa Piazza, vengono rilasciate in conformità alla normativa vigente ed alle norme contenute nei presenti criteri.

Art. 2 - Determinazione della superficie concedibile per i pubblici esercizi
1. Nella **Piazza IV Novembre** è concedibile ai pubblici esercizi una superficie complessiva di suolo pubblico pari al 10% della superficie totale mq. 3.185 (mq. 318,50)**,** così come stabilito dalla Del.G.C. n°63 del 28/04/04 *(e modificata dalla Del.G.C. n°13 del 01/02/2005)*.
2. La superficie autorizzata deve essere prospiciente, in tutto od in parte, al fronte del locale; qualora la superficie di suolo pubblico richiesta sia superiore alla parte prospiciente al fronte potrà essere autorizzata entro il limite del fronte del pubblico esercizio più vicino.
3. Nel caso di domande che congiuntamente alle autorizzazioni in essere superino la superficie definita nel comma 1 si procederà alla redistribuzione comparata riducendo, della stessa percentuale eccedente, sia le autorizzazioni in essere che quanto richiesto dalle nuove istanze.
4. Le nuove domande e gli ampliamenti delle superfici già concesse non potranno richiedere spazi superiori al 20% della superficie definita nel comma 1.

Art. 3 - Prescrizioni per l'uso delle occupazioni di suolo da parte dei pubblici esercizi
1. Nella **Piazza IV Novembre** è vietata l'installazione di pedane e la manomissione, in alcun modo, della pavimentazione.

2. E' altresì vietato manomettere, od utilizzare in alcun modo per l'ancoraggio di qualsivoglia struttura, le opere di arredo e i lampioni.
3. Per l'ancoraggio di ombrelloni, fioriere e di ogni altra struttura, i concessionari hanno l'obbligo di dotarsi di basamenti di materiale naturale e di assumere ogni precauzione necessaria a prevenire danni alla pavimentazione.
4. Le fioriere non possono costituire ostacolo alla fruibilità visiva del sito.
5. I concessionari hanno l'obbligo di utilizzare tavolini, sedie ed ombrelloni che per materiali, tipologia e forma siano conformi a quanto stabilito nel disciplinare tecnico costituente l'allegato n. 1 ai presenti criteri.
6. E' fatto altresì obbligo ai concessionari di ritirare gli arredi dal suolo pubblico alla chiusura dell'esercizio accatastandoli, ordinatamente, in una porzione dell'area concesse, e di mantenere costantemente pulita l'area concessa.
7. E' consentito, nelle aree concesse, intrattenere la clientela mediante l'esibizione dal vivo di orchestrine musicali o mediante l'utilizzo di attrezzatura di riproduzione e diffusione di musica, alle condizioni previste dalle normative vigenti in materia d'inquinamento acustico e nel rispetto degli orari previsti dall'Ordinanza specifica.
8. È fatto obbligo ai Concessionari di effettuare una puntuale opera di manutenzione dei suddetti elementi di arredo.

Art. 4 – Disciplina delle occupazioni diverse da quelle dei pubblici esercizi .
1. In Piazza IV Novembre sono consentite occupazioni temporanee di suolo pubblico, per periodi non superiori a giorni TRE consecutivi, per manifestazioni di alto profilo culturale, istituzionale, religioso o civile. Può inoltre essere consentita l'occupazione per mercatini dell'antiquariato e/o degli hobbisti per un giorno alla settimana e per una superficie massima complessiva di mq. 300.
2. In occasione delle manifestazioni di cui al comma precedente possono essere installate strutture mobili a condizione che esse non arrechino danno alla pavimentazione ed alle strutture di arredo della piazza; è fatto obbligo al concessionario a effettuare, presso la Tesoreria Comunale, un deposito cauzionale di entità sufficiente a risarcire gli eventuali danni prodotti; detto deposito potrà essere restituito al concessionario al termine dell'occupazione solamente dopo un sopralluogo da parte di un tecnico designato dal competente Settore Lavori Pubblici. Il deposito cauzionale può essere sostituito da polizza fideiussoria, bancaria od assicurativa.
3. Nella piazza sono, altresì, consentite occupazioni temporanee di suolo pubblico, per periodi non superiori alle dodici ore, per la raccolta di firme e per la distribuzione di materiale pubblicizzante l'attività di gruppi, movimenti, associazioni e partiti. Dette occupazioni saranno autorizzate dal Comando della Polizia Municipale e non potranno avere superficie superiore a mq. 10.
È consentita, previa Autorizzazione, l'installazione di padiglioni, tende od ombrelloni di forgia conforme da quella prevista dal disciplinare tecnico allegato al presente provvedimento o, se difforme, comunque rispettosa del decoro dei luoghi.
Per quanto riguarda le modalità di occupazione, i concessionari si dovranno adeguare alle prescrizioni previste dai presenti criteri.
4. Nella piazza è vietata ogni occupazione di suolo pubblico con vetrinette, espositori e distributori automatici. E' facoltà del Comando della Polizia Municipale autorizzare, in deroga al divieto contenuto nel primo periodo del presente comma, l'occupazione di suolo pubblico con stendardi per la pubblicizzazione di manifestazioni organizzate, direttamente od in collaborazione con terzi, dall'Amministrazione Comunale.
5. Nella Piazza è vietata l'installazione di impalcature e strutture similari, compreso giochi di qualsiasi forma e dimensione, per Manifestazioni di spettacolo e/o intrattenimento. Solo in alcuni casi potranno essere Autorizzate dal Comando di Polizia Urbana, manifestazioni di carattere sportivo che, nell'occupazione, rispettino le prescrizioni previste dai presenti criteri.
6. Nella Piazza è vietato l'esercizio dei mestieri girovaghi di cui all'art. 121 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; è facoltà del Sindaco, con propria ordinanza, consentire deroga al divieto di cui al periodo precedente.
7. In nessun caso di uso della Piazza può essere fatto ricorso a strutture murarie.

È assolutamente esclusa la rimozione, ancorché temporanea, di qualsiasi elemento architettonico e di arredo urbano, compresa la lastricatura in pietra e di mattoni, e di Verde Pubblico.
8. L'accesso alla Piazza per le operazioni di installazione di qualsiasi attrezzatura potrà avvenire esclusivamente con mezzi non motorizzati (carrelli manuali) e con possibilità di transito e sosta 22 limitatamente al carico scarico dei materiali. Tutti i mezzi di trasporto dovranno comunque essere rimossi dalla Piazza entro le ore 10 del mattino.
9. Eventuali sistemi di alimentazione di impianti installati all'interno della Piazza dovranno trovare la loro collocazione al di fuori della Piazza stessa.

Art. 5 - Sanzioni e norme finali
1. per le violazioni ai presenti criteri, si applicano le sanzioni contenute negli artt. 51 e 53 del D.Lgs. 507/1993.

DISCIPLINARE TECNICO DEGLI ARREDI DELLE CONCESSIONI TOSAP DI BOSA (PIAZZE E STRADE) - (AD ESCLUSIONE DI BOSA MARINA)

I tavoli e le sedie dovranno di norma essere adeguati, sia per forma che per colore, alle caratteristiche delle Piazze e delle strade ispirandosi comunque al criterio della massima sobrietà.
Per quanto attiene gli eventuali ombrelloni questi dovranno essere infissi in appositi sostegni mobili ed essere altresì rimossi al termine dell'orario di utilizzazione.
I colori degli stessi dovranno essere in tinta unita, uguali per tutti quelli di pertinenza dell'esercizio commerciale e scelti nell'ambito della gamma cromatica presente negli elementi architettonici che caratterizzano le Piazze e le strade.

SEDIE:
- ☑ Struttura in tubolare acciaio grigio perlato (o colori simili) o martellato (in stile);
- ☑ Scocche (sedute e schienali) in polipropilene di colore pastello;
- ☑ Facoltà di utilizzare cuscini dello stesso colore degli ombrelloni.

TAVOLINI:
- ☑ Piano in polipropilene, marmi, e similari, acciaio grigio perlato (o colori simili) o martellato instile);
- ☑ Rotondi con tre zampe;
- ☑ Struttura in tubolare acciaio grigio perlato (o colori simili) o martellato;
- ☑ Tovagliati con tessuti naturali in tinta con le sedie, cuscini e ombrelloni.

OMBRELLONI:
- ☑ Di tipo classico, rettangolari o quadrati;
- ☑ Di copertura in tessuto naturale o acrilico di color ecrù;
- ☑ E' esclusa ogni forma di pubblicità, se non del locale interessato.

GAZEBO:
- ☑ Di tipo classico o in stile, rettangolari o quadrati;
- ☑ Di copertura in tessuto naturale o acrilico di color ecrù;
- ☑ Struttura in tubolare acciaio grigio perlato (o colori simili) o martellato;
- ☑ E' esclusa ogni forma di pubblicità, se non del locale interessato.

VASI, FIORIERE E/O ELEMENTI D'ARREDO:
- ☑ Di tipo classico o in stile;
- ☑ Di materiale opportunamente trattato con prodotti antiossidanti e in stile con gli altri elementi
- ☑ d'arredo presenti;
- ☑ Non dovranno essere posati direttamente sulla pavimentazione, ma su appoggi in stile con
- ☑ l'elemento d'arredo.

ATTENZIONE:
si precisa che il posizionamento di qualsiasi elemento d'arredo dovrà essere preventivamente Autorizzato dall'U.T.C., nel rispetto dei presenti criteri.